

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LIX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	649
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
VALSECCHI: Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto. (2504) .	649
PRESIDENTE . . . . .	649, 653, 655, 656
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	649, 654
BONINO . . . . .	653
FERRARIO CELESTINO . . . . .	653, 655, 656
CAROLEO . . . . .	653
PEDINI . . . . .	653
COLLEONI, <i>Relatore</i> . . . . .	653
INVERNIZZI . . . . .	654
GIOLITTI . . . . .	654
VALSECCHI . . . . .	654, 655
QUINTIERI . . . . .	655

**La seduta comincia alle 9,30.**

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno i deputati Berloffia e Dosi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Quintieri e Valsecchi.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Valsecchi: Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto. (2504).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Valsecchi. « Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto ».

Come la Commissione ricorderà, in una precedente seduta, il Sottosegretario Buizza chiese il rinvio di questa discussione riservandosi di consultarsi con gli altri dicasteri interessati e di elaborare i propri motivati rilievi sulla materia. Ha dunque, ora, facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non ripeterò quanto l'onorevole Relatore ha già molto bene esposto sui gas di petrolio liquefatti che si ottengono dalla lavorazione del petrolio e sulle loro miscele. Io vedrò di esporre quanto si può rilevare nei confronti della legislazione vigente in materia petrolifera.

In via preliminare dirò che la materia che viene ora esaminata è già disciplinata nelle sue linee generali dalla legge 8 febbraio 1943, n. 367, e successive modificazioni (regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, e legge 23 febbraio 1950, n. 170).

Per quanto concerne i singoli articoli della proposta di legge in questione, osservo: nel-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

l'articolo 1 è detto testualmente. « Chiunque intende impiantare o gestire stazioni di riempimento o depositi con travaso di gas di petrolio liquefatto deve chiederne la concessione al Ministro per l'industria e commercio, il quale la rilascerà nei modi ed alle condizioni previste al successivo articolo 3 ».

Con l'espressione impianto o gestione di stazioni di riempimento, non sembra sufficientemente precisata la destinazione ultima di tali impianti, se cioè siano utilizzati unicamente per il riempimento delle bottiglie di G.P.L. per usi domestici od anche eventualmente per il riempimento delle bombole per autotrazione. Se si dovesse ritenere che la proposta di legge dell'onorevole Valsecchi è intesa a disciplinare il solo settore domestico o privato è indubbia la necessità di una maggiore precisazione nella formulazione della norma, anche in relazione a quanto detto nel successivo articolo 3, lettera *d*), ove si ammette la possibilità che sia data altra destinazione agli impianti di riempimento, salvo « autorizzazione » dell'amministrazione precedente.

Ma se si accetta codesta interpretazione restrittiva resta fuori dalla disciplina del presente progetto di legge il settore del G.P.L. per l'autotrazione, settore di attuale e notevole interesse, che necessita di una precisa regolamentazione.

Se invece con l'espressione usata ci si intende riferire anche a tale ultimo settore, allora dette stazioni andrebbero equiparate come disciplina agli impianti automatici di rifornimento di benzina e di gasolio, particolarmente regolati dalla legge 23 febbraio 1950, n. 170, che ha innovato rispetto alla precedente disciplina data al settore (innovazione nella natura dell'atto amministrativo, perché si sostituisce l'autorizzazione alla concessione. innovazione relativa alla autorità legittimata al rilascio della stessa, perché sostituisce il prefetto al Ministro dell'industria e commercio).

Con la dizione: « Chiunque intende impiantare o gestire... » si riconosce che le due attività — proprietà dell'impianto e gestione dell'impianto — possono essere due attività distinte, le quali nell'articolo 16 della legge 8 febbraio 1934, n. 367, e nell'articolo 25 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 luglio 1924, n. 1303, trovano la regolamentazione dei rapporti fra di esse intercorrenti, qualora cadano sopra persone fisiche differenti.

Tale regolamentazione non è prevista dal progetto di legge e non è quindi prevista nem-

meno la possibilità della volturazione della concessione dell'impianto o più semplicemente della gestione a persona diversa dal titolare dell'impianto, con tutte le conseguenze del caso.

Ancora: si sottopone l'impianto e la gestione delle stazioni e depositi di gas, di petrolio liquefatti, al rilascio della concessione governativa. In merito sembra che più che di concessione debba parlarsi di autorizzazione. Ad ogni modo si stabilisce (articolo 2) che la facoltà del Ministero dell'industria e commercio di accordare la concessione non è derogabile.

E, allora, bisogna ricordare che con il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, relativo al decentramento dei servizi di quel Ministero, è stato previsto all'articolo 8 quanto segue: « sulla domanda di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, provvede il prefetto della Repubblica, sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, della camera di commercio, industria ed agricoltura, del comando provinciale dei vigili del fuoco e dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione:

a) quando la capacità del deposito di oli minerali non sia superiore a 200 metri cubi,

b) quando trattasi di impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti forniti di serbatoio e la capacità del serbatoio non sia superiore ai 50 metri cubi;

c) quando trattasi di depositi di gas di petrolio liquefatti e la capacità di accumulo non sia superiore a 5 mila chilogrammi.

Tenendo conto della norma che precede, si rileva una contraddizione tra la norma stessa e il disposto dell'articolo 1 della proposta di legge dell'onorevole Valsecchi. E allora se le cose stanno così si dovrebbe concludere che la nuova legge sia abrogativa della competenza attribuita in materia ai prefetti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 620. Con l'approvazione dell'articolo 2 si viene, quindi, a frustrare, per il settore in questione, l'attuazione del decentramento amministrativo, il che dovrebbe lasciare alquanto perplessi.

D'altra parte, il Ministro dell'industria, nell'ambito della sua specifica competenza, non ritiene che sia il caso di derogare, a così breve distanza di tempo, alle predette norme sul decentramento amministrativo, riportando la situazione allo stato precedente, per quanto riguarda il settore di cui trattasi.

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

In ogni modo, qualora non vi fossero ostacoli alla accennata modificazione delle competenze, dovrebbe comunque osservarsi che la disposizione dell'articolo 2 non avrebbe ragione di essere mantenuta, e pertanto dovrebbe essere soppressa.

Invero, la citata norma dell'articolo 8 del decreto presidenziale n. 620, attribuisce una competenza primaria, seppure limitata, al prefetto, il quale perciò non esercita affatto una facoltà delegatagli dal Ministro dell'industria e commercio, ma un potere proprio ed originario.

Ora, attribuendo l'articolo 1 della proposta alla competenza esclusiva del Ministro il rilascio delle concessioni in materia di impianto o gestione di stazioni di riempimento o depositi con travaso di gas di petrolio liquefatto, ne deriverebbe — se la norma fosse approvata — l'abrogazione implicita del ripetuto articolo 8. Dal che è agevole trarre la duplice conseguenza che l'articolo 2 della proposta in esame apparirebbe superfluo e che in ogni caso, sarebbe fuori luogo parlare di non delegabilità della facoltà del Ministro di approvare le concessioni, poiché la delegabilità, senza un'apposita autorizzazione legislativa, deve ritenersi esclusa.

Venendo ad esaminare quanto è previsto dalla proposta di legge circa le sanzioni, si rileva che l'articolo 7 commina l'arresto da due mesi a due anni e l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 per chi gestisce stazioni di riempimento o depositi con travaso di gas di petrolio liquefatto, senza essere munito della prevista concessione, ovvero esegue il riempimento fuori delle stazioni adibite a tale scopo.

Le stesse pene sono previste dal secondo comma dell'articolo 7 per chiunque riempi o faccia riempire i recipienti con gas di petrolio liquefatto diverso da quello il cui nome risulta dalla punzonatura del collaudatore sui recipienti medesimi.

L'ultimo comma dello stesso articolo 7, infine, stabilisce « che in caso di recidiva il giudice, nell'irrogare le sanzioni previste, ordina la chiusura delle stazioni di riempimento ovvero dei depositi di gas di petrolio liquefatto per una durata pari al doppio di quella della pena restrittiva della libertà inflitta ».

A proposito di quest'ultima norma leggesi testualmente nella Relazione: « Si è ritenuto necessario integrare le pene dell'arresto e della ammenda con i provvedimenti della chiusura delle stazioni di riempimento, gestite da persone prive della concessione pre-

vista, o gestite da persone che eseguono il riempimento volante ».

Dalla relazione si desume, quindi, che la pena accessoria della chiusura delle stazioni di riempimento sarebbe principalmente diretta a colpire con maggior rigore la gestione delle stazioni senza la relativa concessione. Ma è facile osservare, che, in tal caso la sanzione accessoria della chiusura non troverebbe applicazione per l'ovvio motivo che l'attività delle stazioni non potrebbe in nessun modo continuare — anche indipendentemente dal giudizio e dalla condanna perché mancherebbe la legittimazione derivante dal presupposto della concessione.

In relazione, poi, alle altre ipotesi contravvenzionali previste nei primi due comma dell'articolo 7, non può rilevarsi che la disposizione in esame apporterebbe notevoli deroghe alle norme generali del codice penale in materia di pene accessorie, e particolarmente alle norme generali concernenti la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (articolo 35 codice penale).

Secondo, queste ultime forme, infatti, l'applicazione della sospensione prescinde dalla recidiva, conseguendo ad ogni condanna per contravvenzione commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non sia inferiore a un anno di arresto (articolo 35, ultimo comma).

Inoltre, la sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte non può non avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni (articolo 35, comma secondo).

Pertanto, dal confronto con le predette disposizioni si desume che l'ultimo comma dell'articolo 7 della proposta in esame, mentre da un lato si presenta più favorevole, limitando la chiusura delle stazioni di riempimento e dei depositi al caso di recidiva del contravventore, d'altro canto si manifesta assai più rigoroso, consentendo l'applicabilità della pena accessoria di cui trattasi in misura pari al doppio del massimo previsto dalle accennate norme generali del codice penale.

Ora, a prescindere dalla considerazione che la disposizione in argomento non sarebbe affatto necessaria — come si è detto — per il raggiungimento dello scopo principale di colpire il fatto della illegittima gestione delle stazioni di riempimento; per quanto riguarda le altre ipotesi, si osserva che non sussistono motivi validi a giustificare così rilevanti deroghe alle disposizioni del codice penale.

Alla stregua delle predette considerazioni, quindi, l'ultimo comma dell'articolo 7 in questione dovrebbe in ogni modo essere soppresso, rendendo applicabili anche nella materia in esame le norme generali, di cui sopra si è fatto cenno.

In merito all'articolo 8, si osserva che appare troppo generica la formulazione del primo comma. Invero, la formula « chiunque detiene » è tale da comprendere anche il privato consumatore, mentre è evidente che la norma — nelle intenzioni dell'onorevole proponente — dovrebbe essere diretta a colpire non la mera detenzione di recipienti irregolari, ma la detenzione a scopo di commercio.

Sarebbe, pertanto, opportuno che tale scopo risultasse chiaramente dal testo della disposizione, che potrebbe essere, quindi, così integrata: « Chiunque detiene a scopo di commercio o mette comunque in circolazione recipienti ecc. ».

Per quanto riguarda, poi, l'ultimo comma dello stesso articolo 8 — che prevede la confisca dei recipienti regolari — sembra al Ministero dell'industria che siano sufficienti a raggiungere lo scopo prefisso le norme del codice penale sulla confisca, e perciò, l'ultimo comma in questione dovrebbe essere soppresso.

Infine, dovrebbe sopprimersi anche il successivo articolo 9, che è manifestamente in contrasto con i principi generali accolti dal nostro ordinamento in materia penale. È evidente, infatti, che la disposizione di questo ultimo articolo — secondo cui le pene previste nelle norme precedenti dovrebbero concorrere con quelle stabilite per gli stessi fatti dalla legislazione vigente — è in contrasto con il principio fondamentale di specialità, sancito dall'articolo 15 del codice penale ed ispirato alla esigenza del *ne bis in idem*, per cui nessuno può essere punito due volte per lo stesso fatto.

Che se poi, nonostante il riferimento agli « stessi fatti » con la norma in esame si intendesse semplicemente prevedere l'eventuale concorso di reati derivante dalla violazione di norme di diverso genere, che potrebbe essere realizzata dall'azione dell'agente, la disposizione dell'articolo 9 in esame si rivelerebbe superflua e dovrebbe essere ugualmente soppressa, perché avrebbe vigore, anche nella materia di cui trattasi, la disposizione dell'articolo 81, primo comma, del codice penale.

Comunque, in quest'ultima ipotesi, non potrebbe omettersi di rilevare l'inesatta formulazione della norma di cui trattasi, la quale obiettivamente non potrebbe essere interpre-

tata se non nel senso che lo stesso fatto darebbe luogo alla eventuale applicazione di pene stabilite da norme concorrenti, il che — come si è già osservato — urterebbe contro il fondamentale principio di specialità.

Fermi restando i rilievi che ho già svolto, mi sembra che non si possa escludere in materia la competenza del Ministero delle finanze. Basta al riguardo ricordare che per la legge del 1934 le concessioni per depositi di oli minerali sono assentite con decreti interministeriali (Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro delle finanze) e che anche nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620 è previsto che debba essere sentito l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

All'articolo 3 è detto: « sulla domanda di concessione provvede a suo giudizio insindacabile il Ministro dell'industria e commercio, sentito il parere del comando dei vigili del fuoco competente per territorio ». Con ciò i provvedimenti adottati verrebbero ad essere sottratti ad ogni forma di gravame, diversamente da quanto si verifica per gli impianti e depositi petroliferi in genere, senza tener poi conto che, richiedendosi direttamente il parere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco verrebbe a derogarsi alle competenze gerarchiche sia del Ministero dell'interno, sia delle prefetture.

Non nascondo che si nota un sempre crescente interesse per l'impiego dei gas di petrolio liquefatti nel settore dell'autotrazione: ma devo far rilevare che tale crescente interesse è dovuto in gran parte alla minore pressione fiscale che grava su tale prodotto nei confronti degli altri carburanti liquidi.

Infatti, mentre la benzina e il gasolio scontano una tassazione complessiva per I.F. ed I.G.E. rispettivamente di lire 144.882 e di lire 67.790 la tonnellata i G.P.L. — mancando una tassazione distinta per i diversi impieghi del prodotto — sono soggetti unicamente alla tassa prevista per uso combustibile, ammontante a lire 30 mila la tonnellata.

Se si consentisse l'impiego dei G.P.L. per autotrazione senza una adeguata regolamentazione fiscale del prodotto è da presumere che all'atto in cui il prodotto stesso fosse utilizzato per l'autotrazione il mercato dei carburanti sarebbe sottoposto ad uno sconvolgimento notevole. Sono allo studio, da parte delle varie amministrazioni interessate, provvedimenti atti a conciliare i vari interessi.

Per tutte le considerazioni esposte che portano alla conclusione che la materia dei gas di petrolio liquefatti non trova nella propo-

sta di legge esaminata una disciplina organica e completa, il Governo non è favorevole all'accoglimento della proposta stessa, almeno nel testo così come è formulata.

BONINO. Gli emendamenti presentati sono in numero così notevole che ritengo opportuna — e ne faccio formale richiesta — la istituzione di un comitato ristretto che concili le varie esigenze.

FERRARIO CELESTINO. Desidero conoscere se la Commissione intenda passare all'esame degli articoli oppure se desideri procedere alla nomina del comitato ristretto come proposto dall'onorevole Bonino; in questa seconda ipotesi propongo formalmente che la bellissima relazione dell'onorevole rappresentante del Governo venga distribuita a tutti i membri della Commissione, appartengano o non appartengano al Comitato ristretto.

L'argomento in esame è di tale importanza che ritengo la mia proposta debba essere accolta.

CAROLEO. Desidererei conoscere se l'onorevole rappresentante del Governo avanza la proposta di non passaggio all'esame degli articoli o esprime soltanto parere sfavorevole all'attuale formulazione.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Così come è formulata attualmente il Governo non può accettare la proposta in esame.

PEDINI. L'onorevole rappresentante del Governo dichiara, cioè, di essere contrario, in linea di massima, all'accettazione della proposta di legge, salvo che vi siano emendamenti tali da trasformare o modificare la proposta di legge stessa. Non so se risulti all'onorevole Presidente che siano stati presentati da parte del relatore e del Ministero dell'interno altri emendamenti, non solo di trasformazione formale ma anche sostanziale. Qualora esistessero, si potrebbe procedere, così come proposto dall'onorevole Bonino, alla nomina di un Comitato ristretto per la elaborazione di un nuovo testo.

PRESIDENTE. Poiché il Governo non insiste nella richiesta di rigetto puro e semplice della proposta Valsecchi, si deve interpretare il suo pensiero nel senso che esso accetta in linea di massima la proposta, a condizione che sia emendata nel senso indicato dall'onorevole Sottosegretario. Una siffatta interpretazione è confortata dal fatto che anche il Ministero dell'interno ha fatto pervenire una serie di emendamenti che, in parte, coincidono con le osservazioni dell'onorevole Buizza.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Ferrario, devo far rilevare che l'eventuale no-

mina di un comitato ristretto non rappresenta un superamento della competenza della Commissione che, naturalmente, dovrà esaminare la materia, in ogni caso, prima di approvarla. Il comitato ristretto è utile dal punto di vista procedurale in quanto, data la molteplicità degli emendamenti, potrà elaborare un nuovo testo che la Commissione potrà esaminare con maggiore possibilità di giungere a una conclusione, salva ed impregiudicata la successiva deliberazione di passare o meno all'esame degli articoli.

COLLEONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, io devo richiamare la vostra attenzione su alcuni aspetti della questione, che nella mia precedente esposizione erano stati trascurati.

Al sottoscritto ed a molti di voi sono giunti telegrammi da parte degli interessati a questa proposta di legge con esortazioni contrastanti. C'è chi sostiene che la proposta di legge Valsecchi danneggerebbe, se accolta, tutte le medie e piccole aziende della categoria e c'è invece chi ne caldeggia l'approvazione. La stessa rivista della categoria *Il gas liquefatto* contiene delle tesi assolutamente a favore della proposta di legge ed altre in netto contrasto. Una siffatta constatazione sta a indicare che coloro i quali ritengono di essere stati sempre ossequianti alla correttezza commerciale, soprattutto nel rifornimento agli utenti, sono favorevoli alla proposta di legge, mentre contrari sono coloro che hanno sempre cercato di fare i propri comodi anche al di fuori di quella correttezza che la proposta Valsecchi rende obbligatoria, in quanto parte dal presupposto che, in questo ambiente, si verificano delle vere e proprie frodi, da parte di molti gestori, all'atto della fornitura del gas.

Indubbiamente molte delle osservazioni esposteci dall'onorevole Buizza hanno un loro fondamento, per cui molti emendamenti dello stesso rappresentante del Ministero dell'industria saranno da accogliere, come lo saranno parecchi di quelli fatti pervenire dal Ministero dell'interno.

Da questo, a sostenere che non si deve addirittura passare all'esame degli articoli, ci corre parecchio ed il relatore, da parte sua, ritiene senz'altro che la proposta vada discussa ed approvata, sia pure con gli emendamenti che saranno ritenuti utili. Basta pensare che uno degli scopi principali della proposta di legge riguarda la sicurezza degli utenti per convincersi della necessità di non rigettarla *a priori*.

Sto esaminando, onorevoli colleghi, tutta una casistica di infortuni determinati soprattutto da quella scorrettezza commerciale cui

accennavo prima. A Firenze, un settantenne è stato ustionato da una fiammata uscita da una bombola. A Catania, il gas liquido ha invaso durante una notte — non si sa se per difettosità della bottiglia o per cattiva chiusura — un laboratorio di galvanoplastica, per cui, quando al mattino si accendevano gli interruttori della luce elettrica, si avevano due scoppi gravissimi. A Olevano Romano, un ragazzo quattordicenne è stato investito dalle fiamme mentre provvedeva a rimuovere una bombola ed è stato tratto in salvo in gravi condizioni, ridotto ad una torcia umana. A Siracusa, in un forno a gas liquefatto, per cause imprecisate, si sono verificate violente esplosioni che facevano crollare il tetto seppellendo sei operai, di cui due sono morti e quattro sono rimasti feriti.

Di fronte a questi episodi, tutt'altro che rari, evidentemente il legislatore non può restare inerte e permettere che la situazione rimanga quale è ora e che commercianti poco scrupolosi possano, non solo commettere delle frodi, ma anche mettere a repentaglio la vita di chi usa le bombole di gas liquido in buona fede, convinto che, sia il recipiente che il contenuto, siano rispondenti alle misure di sicurezza.

Io dunque concludo, onorevoli colleghi, pregando il Presidente di fare distribuire dalla segreteria della Commissione sia la relazione Buizza che gli emendamenti del Ministero dell'interno, onde si possa studiare e opportunamente modificare la originaria proposta, la quale, però, deve essere approvata perché risponda ad una utilità indubbia.

**BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Mi associo senz'altro a quanto detto dal relatore, ma faccio rilevare che un punto importante che la Commissione dovrà mettere a fuoco è il seguente. È il caso ora di dettare una disciplina che regoli soltanto l'uso domestico e privato del gas liquido o tale disciplina deve essere estesa a tutti gli usi, compreso anche quello dell'autotrazione? Dal luglio scorso il Ministero dell'industria sta occupandosi di questo problema dell'impiego del gas liquefatto nell'autotrazione; già è stato concesso un brevetto per la costruzione di colonnette di distribuzione di gas liquido e già si sono riscontrati degli abusi in questo campo. L'importanza del problema, quindi, è notevole sia dal punto di vista industriale sia da quello finanziario, soprattutto se si tiene conto del mancato introito da parte dello Stato di notevoli somme per le macchine che, rinunciando ai carburanti liquidi, vengono trasformate per l'uso dei gas di petrolio. È evidente che una

regolamentazione in questo senso non può ritardare ed io so che presso il Ministero delle finanze l'esame della materia è in stato avanzato.

Non è dunque il caso di cogliere l'occasione offertaci dalla proposta di legge Valsecchi per risolvere anche questo problema?

**INVERNIZZI.** Ma questa non vuole essere e non può essere una legge fiscale.

**GIOLITTI.** — Io voglio soltanto dichiarare che concordo con quanto ha detto il relatore e penso che si possa senz'altro aderire alla nomina di un comitato ristretto a condizione che la Commissione indichi preventivamente i criteri che il comitato stesso dovrà seguire nel lavoro di elaborazione del testo della legge. Io mi auguro che nella prossima seduta il relatore riferisca non tanto sui singoli emendamenti, ma svolga la sua nuova relazione nel senso di individuare i criteri orientativi che dovrebbero essere alla base della legge, onde porre la Commissione in condizione di decidere su questo punto.

**VALSECCHI.** Desidero solo dire che sono lieto di aver potuto constatare come da parte dei membri della Commissione si riconosca, sostanzialmente, un fondamento alla proposta di legge in esame: nessuno che abbia detto che essa non risponda a delle sentite finalità.

Ne riconosce la validità il Ministero dell'interno che ha sempre accampato, quanto meno, una pretesa su questa materia; ne riconosce la validità lo stesso Ministero dell'industria di cui il Sottosegretario, onorevole Buizza, ha portato un accento favorevole allorché ha detto che il Governo è contrario alla proposta così come essa è attualmente; ha detto cioè che la proposta non viene rigettata, deve essere emendata.

Mi pare, quindi, che la Commissione stia aprendo la via per l'esame degli articoli.

La proposta, così come essa è, è per molti lati imperfetta; alcune delle osservazioni fatte sono giuste; occorrerà, quindi, compiere un lavoro di sistemazione ed uniformare la proposta di legge alle norme in vigore. Ritengo, però, che i criteri che debbono essere tenuti presenti in questo lavoro, siano criteri di ordine generale.

A parte ciò, non comprendo quale pertinenza abbia la questione fiscale. Anche io debbo ribadire che non si tratta di una proposta di legge fiscale; altrimenti non sarebbe all'esame della nostra Commissione, bensì a quello della Commissione finanze e tesoro. È invece, questa, una legge che detta norme per la disciplina di alcuni aspetti di un ramo del commercio e non si preoccupa del lato fiscale.

Qualora se ne dovesse preoccupare, atteso il sempre più largo impiego che il gas di petrolio liquefatto ha nel campo dell'autotrazione, dovrebbe tener presente la difficoltà di vigilare a che il gas usato per l'autotrazione abbia scontata una maggiore imposta rispetto al gas destinato ad uso domestico. Chi conosce come quel gas si adopera, sa benissimo come ciò sia impossibile. Si può comprare il gas per impiegarlo nel fornello e poi usarlo nell'automobile e quindi, a meno che non si voglia imporre una tassazione che ricadrebbe sul gas destinato ad uso domestico, non vedo come si possa provvedere altrimenti. Porre sul tappeto il problema non significherebbe altro che porre elegantemente un veto alla discussione della proposta di legge.

Prego, in conseguenza di quanto detto, la Commissione di voler mantenere la proposta entro i limiti che essa si prefigge, cioè di trovare quei mezzi che possano, quanto meno, dare una maggior garanzia nei riguardi della incolumità pubblica e nei riguardi della frode in commercio. Sono questi gli scopi della legge e sono lieto di vedere che questi scopi siano condivisi dalla Commissione e dai colleghi, i quali, naturalmente, hanno il diritto di proporre modifiche o emendamenti che, pur nell'ambito degli scopi prefissi, possono anche portare ad una diversa formulazione della legge.

QUINTIERI. Mi riferisco a quanto detto dall'onorevole rappresentante del Governo a proposito dell'uso dei gas di petrolio liquefatti per l'autotrazione. È questo un fatto che è attualmente in sviluppo, la Fiat ha effettuato il lancio del motore a gas liquido e noi non possiamo essere contro il progresso; d'altro canto in applicazione della legge del 1950, il Ministero dell'interno ha emanato una circolare a stampa nella quale sono contenute norme di sicurezza al riguardo.

Non nego che la proposta di legge Valsecchi sia fondata in quanto essa colma una lacuna e dà una certa tranquillità. Ritengo, però, che per l'autotrazione si possa avere un regime fiscale separato e debbo quindi dire che deve essere ben chiaro che questa legge si applica a tutto ma non alla autotrazione. L'autotrazione, infatti, viene effettuata con motori a cui è applicato uno speciale carburatore elettrico di marca americana e con serbatoi nella macchina, non con bombole.

VALSECCHI. Ci sono anche le bombole.

PRESIDENTE. Onorevole Quintieri il problema esula da questa discussione. Ella potrà fare queste sue osservazioni in sede di discussione degli articoli; in sede di discussione ge-

nerale prego di volersi attenere al punto che ora ci occupa e precisamente: il Governo non rigetta la proposta Valsecchi, questo è acquisito. Abbiamo anche acquisito delle proposte di emendamento alla proposta di legge in esame.

L'onorevole Ferrario Celestino ha proposto che venga, innanzitutto, distribuito a tutti i membri della Commissione il testo del rapporto letto dall'onorevole rappresentante del Governo e che vengano, inoltre, distribuiti i testi degli emendamenti proposti. L'onorevole Bonino ha proposto la costituzione immediata di un Comitato di redazione di un testo sul quale discutere. Proponente e relatore sono d'accordo. Vi è un ultimo piccolo dissenso fra la proposta Bonino e la proposta Ferrario, ma è facilmente conciliabile, con risparmio di tempo, in quanto l'una proposta non preclude l'altra.

Nessuno ha sollevato eccezioni circa la prospettata urgenza di regolare questo settore nel quale si verificano inconvenienti piuttosto gravi.

La distribuzione del testo del rapporto letto dall'onorevole rappresentante del Governo e delle proposte di emendamento avanzate dal Ministero dell'interno può essere effettuata contemporaneamente alla nomina del Comitato di redazione a cui ho accennato, dato che la redazione da parte di un Comitato non implica affatto — come già ho detto — il superamento della discussione generale, che rimane aperta. Il deferimento del compito di redazione a un Comitato ristretto, ha, anzi, il vantaggio di condurre ad un testo che sia già frutto della confluenza di varie opinioni.

Potrebbe la Commissione anche addossare l'intero onere all'onorevole relatore, il quale ha già compiuto un lavoro estremamente diligente; ma io credo di interpretare il pensiero dell'onorevole relatore dicendo che ad esso sarebbe cosa assai gradita se potesse disporre della collaborazione di un Comitato di redazione.

FERRARIO CELESTINO. Proporrò che, insieme al rapporto dell'onorevole rappresentante del Governo, fosse distribuita anche la relazione del collega Colleoni. Per quanto riguarda poi la seconda proposta, quella relativa alla nomina di un Comitato ristretto che assecondi l'onorevole relatore nella compilazione, dichiaro di non aver nulla in contrario a che questa proposta venga accolta.

PRESIDENTE. Per quanto concerne la relazione Colleoni basta munirsi dello stenografico della seduta.

---

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

---

FERRARIO CELESTINO. Purtroppo lo stenografico non è stato ancora stampato.

PRESIDENTE. Penso che sia questione di giorni. Comunque provvederemo anche in ordine a questa distribuzione. Penso che l'onorevole Ferrario acconsenta alla seguente mia proposta: in questa seduta, ferma restando la distribuzione dei documenti illustrativi e degli emendamenti relativi, noi potremo nominare un piccolo Comitato di redazione.

Esso potrebbe essere composto dal relatore onorevole Colleoni, dai colleghi Villabruna, Giolitti e De' Cocci e da me stesso. L'onorevole Valsecchi, come proponente, ed il Sottosegretario Buizza, come rappresentante del Governo, interverranno alle sue riunioni.

Non essendovi osservazioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Rinvio, allora, ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI